TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

# Art. 165-bis

## Società che controllano società con azioni quotate

Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresi' alle societa' che controllano societa' con azioni quotate e alle societa' sottoposte con queste ultime a comune controllo. Alla societa' incaricata della revisione contabile della societa' capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le societa' sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 7 aprile 2010 · versione 15

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico intermediazione finanziaria |
| Estremi | Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
| Parte | IV — Disciplina degli emittenti |
| Titolo | III — Emittenti |
| Capo | II — Disciplina delle società con azioni quotate |
| Sezione | VI — Revisione legale dei conti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-165-bis-societa-che-controllano-societa-con-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

azioni-quotate/versione/15